



**PROPOSTA
PER LA LIQUIDAZIONE DEL
DANNO NON PATRIMONIALE
DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE**

tabelle liquidative torinesi

A cura di



CENTRO STUDI SAN CARLO TORINO

***ASSOCIAZIONE ITALIANA
SUL DANNO ALLA PERSONA (AIDAP)***

Indice-Sommario	
A. PREMESSA: UN MODELLO TABELLARE A PUNTI ALTERNATIVO	1-6
A.1. Evoluzione del sistema tabellare	1-2
A.2. Limiti delle attuali tabelle del Tribunale di Milano e di Roma	2-4
A.3. Modello, struttura e contenuti della presente proposta valutativa	4-6
B. PARAMETRI E CRITERI ORIENTATIVI-OPERATIVI	7-26
B.1. PRIMA FASE: LA DETERMINAZIONE DEI PUNTI RELATIVI ALLE “VARIABILI PORTANTI” (TABELLE 1-4)	8-19
B.2. SECONDA FASE: LA DETERMINAZIONE DEL VALORE MONETARIO DI BASE (TABELLE “A” E “B”)	19-22
B.3. TERZA FASE: PERSONALIZZAZIONI A PARAMETRI PERCENTUALI (TABELLE 5 E 6)	23-24
B.4. QUARTA FASE: RILIEVI EXTRA-TABELLARI	25-26
B.4.1. Ulteriori personalizzazioni in relazione a variabili non tabellabili	25
B.4.2. Incidenza della gravità della condotta sulla sofferenza morale	25
B.4.3. Valutazione distinta tra danno da “lesione” del rapporto parentale e danno da “perdita” di tale rapporto	25-26
C. ESEMPI DI CALCOLO RISARCITORIO E COMPARAZIONI	26-38
ALLEGATI	38
1. Documento «Incrementi percentuali storici»	
2. Documento «Incrementi percentuali rivisti e attualizzati»	
RICONOSCIMENTI	

A. PREMESSA: UN MODELLO TABELLARE A PUNTI ALTERNATIVO

A.1. EVOLUZIONE DEL SISTEMA TABELLARE

A partire dagli anni novanta del secolo scorso diversi tribunali hanno elaborato delle tabelle recanti dei parametri orientativi per il risarcimento dei danni non patrimoniali (non biologici) da perdita/compromissione del rapporto parentale.

Nel 2021 la Suprema Corte (cfr. n. 10579/2021, n. 26300/2021 e n. 33005/2021) ha ritenuto di condividere il “**sistema a punti per sommatoria**” previsto dal Tribunale di Roma, preferendolo al “**sistema a forbici**”, più tradizionale, sviluppato dal Tribunale di Milano sino all’edizione del 2021. In tali precedenti la Cassazione ha affermato che *«in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della*

vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. Tabella che, allo stato, risulta essere quella di Roma» (Cass. n. 26300/2021).

A fronte del mutato orientamento giurisprudenziale di legittimità, il 29 giugno 2022 il Tribunale di Milano ha pubblicato “Nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale - Tabelle integrate a punti - Edizione 2022”, in sostituzione della precedente tabella “a forbici” (od “a forchetta/e” o “range”).

A dicembre del 2022 la Cassazione con l'ordinanza n. 37009/2022 ha ritenuto che «*le nuove tabelle milanesi consentono – al pari di quelle romane – una liquidazione rispettosa dei criteri indicati da questa Corte con le citate pronunce 10579 e 26300 del 2021*», precisando tuttavia che «*Non è mai stato, e non è a tutt'oggi compito di questa Corte [...] procedere a qualsivoglia valutazione (e men che meno a qualunque intervento di merito) sui singoli criteri di quantificazione del danno, rimessi tout court ai Tribunali e alle Corti territoriali, potendosi, al più, formulare l'auspicio – nel perdurante quanto assordante silenzio del legislatore – della costruzione di una tabella unica nazionale [...]*», nonché ribadendo come resti «*ferma la possibilità – immanente ad un diritto che resta radicato nella inevitabile approssimazione di tabelle di origine pretoria e non legislativa – di una liquidazione che non si conformi ai parametri tabellari, volta che l'assoluta ed evidente eccezionalità del caso si sottragga ad una meccanica, arida e pur sempre inappagante operazione aritmetica, a condizione che la valutazione equitativa “pura” adottata dal giudice di merito si sostanzi e tragga linfa da un complesso di argomenti, chiaramente enunciati, nella logica della conformazione e del superamento della regola tabellare nel caso specifico*».

A.2. LIMITI DELLE ATTUALI TABELLE DEL TRIBUNALE DI MILANO E DI ROMA

Dal suesposto panorama giurisprudenziale si evince come la Suprema Corte, in forza dei principi di diritto su cui si fonda il sistema risarcitorio nazionale, si sia limitata a ritenere necessaria una struttura tabellare a punti (piuttosto che quella c.d. “a forbice”) imperniata su parametri sia di natura oggettiva (l'età della vittima e quella del superstite; il grado di parentela; l'eventuale convivenza; sopravvivenza di altri congiunti) sia di natura soggettiva

(qualità-intensità della relazione affettiva perduta). Ciò senza una valutazione nel merito da parte della Corte in ordine agli elementi/fattori per la determinazione dei singoli parametri, ai relativi punteggi, al metodo di calcolo del punteggio finale ed alla monetizzazione del danno. Inoltre, la Cassazione non ha svolto riflessioni in ordine a metodi tabellari a punti alternativi.

Tabelle come quella romana ovvero quella milanese ultima sono basate, salvo eccezionali e residuali ipotesi di correzioni in via equitativa, su un sistema a punti per sommatoria, che si regge prevalentemente (per 2/3 quella milanese) sulla attribuzione di punteggi in ragione della ricorrenza di discutibili generalizzazioni associate all'età della vittima, all'età del superstite, al grado di parentela, alla presenza di altri familiari superstiti ed alla convivenza; dunque, valorizzano eccessivamente tali parametri, la cui ricorrenza non necessariamente implica, in ciascun singolo concreto caso, pregiudizi morali e dinamico-relazionali in effetti corrispondenti, in termini di esistenza e/o gravità, al punteggio complessivamente assegnato. Questo modello logico, inoltre, ridimensiona in modo significativo l'importanza di allegazioni e prove circostanziate, tali da consentire di distinguere più accuratamente tra situazioni meritevoli di trattamenti il più possibile personalizzati e situazioni – sulla scorta dei predetti “fattori oggettivi” – solo apparentemente tali.

Su tutti, a titolo esemplificativo, si rileva come la tabella milanese 2022 attribuisca, quasi con la pretesa di non lasciar margine di discrezionalità, 16 punti alla convivenza tra la vittima ed il congiunto sopravvissuto, punteggio che subisce un dimezzamento nel caso in cui le vittime abitino nel medesimo stabile ed un azzeramento in caso di non convivenza. Per questa via il parametro anagrafico relativo alla convivenza può assumere un peso eccessivo non corrispondente alla relazione affettiva reale, ciò, peraltro, a fronte di un'evoluzione giurisprudenziale di segno opposto che ha inteso relativizzare progressivamente il ruolo di tale elemento anche ai fini della determinazione del *quantum*.

Risulta poi opinabile la distribuzione del punteggio relativo all'età di deceduto e familiare sopravvissuto prevista da entrambe le tabelle in questione. Tali elementi, a maggior ragione in un sistema a punteggi per sommatoria, possono assumere una rilevanza eccessiva e comportare ingiustificati effetti distorsivi sul piano risarcitorio, pregiudicando l'integralità della riparazione in casi gravi e compromettendo la parità di trattamento in casi analoghi a livello di perdita affettiva.

In definitiva, con le dette tabelle si corre non solo il rischio di automatismi eccessivi, imperniati su assunti in realtà da verificare multidisciplinarmente, e di quantificazioni lungi

dall'essere aderenti ai vissuti reali dei congiunti superstiti, ma anche a disparità di trattamento.

A.3. MODELLO, STRUTTURA E CONTENUTI DELLA PRESENTE PROPOSTA VALUTATIVA

A fronte dei limiti delle attuali tabelle romane e milanesi, si è ritenuto di elaborare un sistema tabellare a punti alternativo, così cogliendosi l'auspicio della Cassazione allo sviluppo, sempre dal basso, di una più ottimale tabella unica nazionale.

La presente proposta si contraddistingue dalle tabelle predette innanzitutto per l'aderire ad un **diverso modello di tabella a punti**: essa sì tiene conto delle indicazioni provenienti dalla Suprema Corte in ordine all'opportunità del ricorso ad un sistema di tabellare affidato a punteggi, ma al contempo apporta dei significativi correttivi a livello di valorizzazione delle singole variabili, promuovendo un sistema retto sulla **media tra punteggi** e non già sulla loro asettica sommatoria.

Infatti, come si osservava sopra, quest'ultimo metodo di calcolo comporta un eccessivo apprezzamento dei dati anagrafici e delle presunzioni associate a questi rispetto alla valorizzazione delle circostanze ed alle prove attestanti l'effettiva consistenza del rapporto affettivo violato.

In particolare, al contrario delle sommatorie di punteggi, il modello qui caldeggiato permette di operare in primo luogo una **media tra i livelli di gravità** attribuiti ai principali fattori costitutivi della misura del danno in questione (nella proposta a seguire le c.d. "**variabili portanti**", ampiamente riviste a livello contenutistico rispetto alle concorrenti tabelle), così attenuandosi il rischio di enfaticizzazione, al di là del vissuto reale di ciascun congiunto sopravvissuto di questo o quel dato anagrafico.

Questo modello, in una soluzione di continuità con il metodo tradizionale "a forbici" che di fatto già implicava una media tra i livelli di gravità attribuiti ai vari fattori considerati", presenta, altresì, il pregio di garantire una **valutazione d'insieme** delle predette variabili all'interno di una **scala di gravità unica**, il che risulta più in sintonia con il fenomeno pregiudizievole in questione.

Infatti, vicinanza geografica, divari di età, condivisione di attività e interessi, intensità del rapporto affettivo, composizione del nucleo familiare non sono monadi i cui relativi punteggi possano sommarsi fra loro in modo aritmetico, bensì sono tasselli di un unico mosaico com'è la dimensione reale di un rapporto umano. Una relazione familiare è

determinata da plurime circostanze – in primo luogo le “variabili portanti” – le quali a loro volta, sempre insieme, determinano il danno non patrimoniale discendente dalla sua perdita e la gravità di tale pregiudizio; non già incidono separatamente.

Nelle tabelle milanese (2022) e romana questa visione d’insieme dei diversi fattori sostanziati una relazione affettiva difetta del tutto.

Venendo al lato operativo della presente proposta, ai fini della determinazione della detta media tra punteggi rilevano sia le variabili oggettive (per es. la convivenza, il grado di parentela, le età delle persone coinvolte, la presenza di altri familiari), sia le variabili rette su allegazioni e/o prove testimoniali/documentali in ordine al concreto atteggiarsi dei rapporti affettivi e relazionali-esistenziali (intensità delle frequentazioni, attività/interessi comuni, ecc.).

La media tra i punteggi attribuiti alle “variabili portanti” conduce poi all’individuazione, all’interno delle forbici indicate e salve situazioni eccezionali, del **valore monetario di base** già determinato con riferimento allo specifico congiunto considerato.

Tale prima realistica stima si pone in piena linea con gli standard rinvenibili nel panorama giurisprudenziale: infatti, operata una doverosa correzione in relazione ai congiunti diversi da figli, genitori e *partner*, si assumono a riferimento i parametri monetari connotanti le forbici di cui alla tabella milanese 2021, attualizzati, secondo gli indici ISTAT ed adeguati con le modalità esposte nella nota esplicativa alla quale si rimanda.

Una volta stabilito tale valore di base la proposta prevede poi con le Tabelle 5 e 6 un’ulteriore **fase di personalizzazione a parametri prefissati**, ciò sempre al fine di una liquidazione del danno in questione il più aderente possibile alla realtà di ciascun sopravvissuto, tuttavia con il contestuale obiettivo di scongiurare disparità di trattamento.

Nello specifico, si è ritenuto di attribuire dei **parametri, pur sempre di carattere meramente indicativo, anche ad altre rilevanti, ancorché meno frequenti, variabili**, non contemplate, sempre nella prospettiva di una tabellazione a punti, dalle tabelle milanese e romana. Ci si riferisce ai seguenti fattori: perdita di più di un congiunto nello stesso sinistro ed eventuale assenza di altri stretti congiunti in vita; disabilità preesistente del superstite e sua dipendenza dalla vittima. Rispetto alle “variabili portanti” ciascuno di questi fattori rileva autonomamente ai fini di un’eventuale ulteriore personalizzazione in via percentuale. In questa proposta, dunque, il sistema a punti risulta più esteso quanto a variabili considerate per l’attribuzione di punteggi rispetto alle tabelle milanese e romana.

Esulano, invece, da stime a punti i seguenti fattori, rilevanti a fini ulteriormente incrementativi o decrementativi, inevitabilmente affidati a valutazioni di puro rilievo equitativo: dipendenza economica dalla “vittima primaria”; impatto sulle attività dinamico-relazionali del congiunto sopravvissuto diverse da quelle condivise con la “vittima primaria”; patologie preesistenti della “vittima primaria”; presenza del congiunto sopravvissuto al momento del sinistro/decesso e modalità di questo; impossibilità alla sepoltura; incidenza della gravità della condotta sulla sofferenza morale.

Deve sottolinearsi che in questa proposta, pur i valori monetari di base attestandosi all’interno di punteggi e *range*, **non si prevede alcun “cap”**: nell’esercizio del suo potere equitativo il Giudice rimane libero di apportare correttivi ai punti ed alle stime discendenti da questi, rimanendo sempre possibile, in presenza di circostanze eccezionali, la possibilità di prescindere dalla tabella stessa.

In sintesi, pertanto, con la presente proposta si offre un sistema tabellare sì a punti (peraltro, più esteso rispetto ad altri modelli di tabellazione), ma anche tale da permettere risultati maggiormente aderenti alla reale sofferenza del congiunto oggetto della tutela risarcitoria *iure proprio*, così come comprovata stragiudizialmente o in sede di giudizio.


Il sistema proposto è senz’altro più complesso rispetto a quello milanese od a quello romano, ma rispecchia meglio la complessità delle relazioni parentali ed i principi relativi alla prova del danno. A semplicità ed approssimazione sono state preferite analiticità e accuratezza, per risarcimenti più giusti in fatto ed in diritto.

Da ultimo occorre precisare che l’elaborazione dell’odierna proposta si inserisce in un necessario percorso di ripensamento delle tabelle attualmente assunte a riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale parentale. Appare evidente come si impongano verifiche a livello multidisciplinare circa i ragionamenti espressi intorno alle singole variabili ed alle modalità per la loro valorizzazione. Inoltre, i livelli risarcitori odierni possono risultare lungi dall’essere soddisfattivi, soprattutto sul piano degli incentivi alla prevenzione dei sinistri e della loro funzione simbolica per i familiari sopravvissuti e per la società.

A questo primo passaggio potranno quindi in futuro seguire altre proposte, in modifica della presente, con l’obiettivo di garantire che i devastanti effetti dei decessi causati da illeciti ed inadempimenti siano integralmente riparati con la più ampia e puntuale considerazione di tutte le variabili rilevanti per la quantificazione dei pregiudizi in disamina.

B. PARAMETRI E CRITERI ORIENTATIVI-OPERATIVI

L'applicazione della presente proposta contempla che si proceda attraverso **quattro fasi** per addivenire alla determinazione del *quantum* del danno non patrimoniale da perdita del congiunto:



B.1. PRIMA FASE: LA DETERMINAZIONE DEI PUNTI RELATIVI ALLE “VARIABILI PORTANTI” (TABELLE 1-4)

Ai fini di questa fase rilevano le seguenti variabili:




TABELLA 1	
Fattore prossimità di vita convivenza, vicinanza geografica, frequentazioni di persona, contatti di altro tipo (telefonate, videochiamate, ecc.)	
Grado di frequentazione	Punteggio
Frequentazioni o contatti a livello sporadico	0-1
Frequentazione annuale o semestrale, contatti saltuari	2-3
Condivisione festività e/o vacanze, frequentazione mensile, contatti ricorrenti	4-6
Frequentazioni o contatti settimanali, convivenza a periodi alternati	7-8
Frequentazione quotidiana o abitazione attigua, convivenza	9-10

La Tabella 1, relativa al grado di frequentazione tra la “vittima primaria” e la “vittima secondaria”, prevede l’attribuzione di un punteggio compreso tra 0 e 10.

I fattori di prossimità sono raggruppati in cinque blocchi, ognuno dei quali, facendo ricorso a scenari tipizzati, esprime un gradiente di frequenza del rapporto tra deceduto e congiunto sopravvissuto.

Le due ipotesi estreme contemplate dalla Tabella 1 sono costituite dalla **frequentazione sporadica** e dalla **convivenza**, alle quali dovrebbero indicativamente attribuirsi, rispettivamente, il punteggio meno elevato e quello più elevato della Tabella, in ragione della minore (nel primo caso) e maggiore (nel secondo caso) prossimità tra la “vittima primaria” e la “vittima secondaria”.

Questo assunto, tuttavia, può essere motivatamente disatteso in ragione della ricorrenza di circostanze - che possono e anzi devono esser valorizzate - idonee a svuotare di contenuto le presunzioni associate alla frequentazione sporadica oppure alla convivenza. Per esempio, il fattore convivenza dovrebbe assumere una portata sicuramente più ridimensionata nel caso di due coniugi “separati in casa” e, per la stessa ragione di fondo, potrebbe risultare meritevole di adeguamento in senso migliorativo la situazione nella quale un figlio si trattiene all’estero, lontano dalla casa familiare, per motivi di studio.

Si tratta, in altre parole, di tutte quelle circostanze che palesano la sussistenza, in concreto, di elementi di segno contrario legittimanti l’attribuzione di un punteggio diverso da quello previsto per il fattore portante corrispondente indicato in tabella.

Il meccanismo appena descritto mira ad evitare un impiego acritico dei concetti utilizzati nella tabella, in una prospettiva di maggiore aderenza alle situazioni concrete.

TABELLE 2

Fattore età del deceduto e del congiunto superstite

La presente proposta muove dalla constatazione che la corretta determinazione dei punteggi relativi al “fattore età” necessita che esso sia diversamente considerato a seconda del rapporto di parentela considerato.

In particolare, innanzitutto è stato ritenuto indispensabile scindere le ipotesi del danno *iure proprio* del figlio per la perdita del rapporto con il genitore da quella del danno subito dal genitore a seguito della soppressione della relazione con il figlio, nonché di distinguere fra queste ipotesi ed il caso della perdita del rapporto subita dal coniuge o dal soggetto assimilato. Analoga scissione è stata operata anche per le ipotesi relative ai congiunti di secondo grado.

Difatti, la diversa natura dei suddetti rapporti comporta di norma macroscopiche differenze in relazione all’incidenza del “fattore età”: per esempio, un genitore sessantenne non può esser equiparato ad un figlio sessantenne, essendo nella natura umana l’ipotesi che il figlio sopravviva al genitore novantenne e risultando, invece, decisamente più impattante la scomparsa di un figlio trentenne per il genitore sessantenne.

In casi di questo genere una speculare ripartizione del punteggio per la “vittima primaria” e la “vittima secondaria” senza alcun adeguamento dello stesso in relazione al rapporto interrotto non risulta rispondere ai criteri di equità che impongono, da un lato, una parità di trattamento dei casi analoghi e, dall’altro, un diverso trattamento delle situazioni dissimili mediante la valutazione di tutte le circostanze del caso.

La componente tempo, del resto, non è (e non può essere) l’unica a cui fare riferimento al fine di determinare il valore punto in relazione al “fattore età”: si tratta pur sempre di un fattore legato alla vita umana e, quindi, non può esser inteso come mero dato cronologico scollegato dalle diverse fasi relazionali che tendenzialmente ogni essere umano vive od avrebbe diritto a vivere nel corso della propria vita e che, peraltro, possono avere una durata variabile, che non risulta traducibile in uno scaglionamento fisso decennale come quello previsto dalle tabelle meneghine o ventennale come elaborato in quelle capoline.

Quindi, ai fini della determinazione del valore punto in relazione all’età anagrafica si è ritenuto necessario prendere in considerazione, con riserva di ulteriori approfondimenti

disciplinari, anche ulteriori variabili quali: a) la fase evolutiva di sviluppo del fanciullo; b) quella di crescita-formativa in fase preadolescenziale e adolescenziale; c) quelle di maturità dell'adulto; d) quella di successivo declino dell'anziano.

È per queste ragioni che, diversamente dalle tabelle milanese e romana le cui soluzioni appaiono troppo semplicistiche, relativamente al “fattore età” del deceduto e del congiunto superstite la presente proposta prevede più sotto-tabelle a seconda dei rapporti parentali oggetto di considerazione.

TABELLA 2.1.1			
Danno subito dal figlio per perdita-lesione del rapporto parentale con il genitore			
Punteggio età figlio vittima secondaria		Punteggio età genitore vittima primaria	
0-3	7	0-40	10
4-5	8	41-45	9
6-10	9	46-50	8
11-20	10	51-55	7
21-30	9	56-60	6
31-40	7	61-65	5
41-50	6	66-70	4
51-55	5	71-75	3
56-65	4	76-85	2
66-70	3	86-95	1
71-80	2	> 95	0
81-90	1		
> 90	0		

La tabella in questione prende in considerazione il caso del danno subito dal figlio per la perdita del genitore: la funzione per la determinazione del valore punto **in relazione all'età del figlio** si assume crescente nei primi 10 anni di vita (poiché trattasi di età evolutiva nel corso della quale la perdita del genitore si presume maggiormente impattante all'aumentare dell'età e quindi alla comprensione dell'irreversibilità dell'evento), con vertice nei successivi dieci anni (trattandosi di età di principale crescita formativa nel corso della quale la figura del genitore è determinante e fondamentale, oltre ad assumere rilievo anche la maggior durata del rapporto) per poi curvarsi lievemente nel corso del successivo decennio in cui verosimilmente il genitore svolge ancora un

ruolo decisivo nella vita quotidiana del figlio (periodo di profondo cambiamento e, nella maggior parte dei casi, di transizione dall'essere esclusivamente componente del nucleo familiare di origine ad acquisire una propria autonomia).

Al termine di tale terza fase la curva si assume progressivamente decrescente, attribuendosi un punteggio minore all'aumentare dell'età del figlio, sulla base di due presunzioni: da un lato, si assume che ad una maggiore autonomia e maturità del figlio corrisponda un minor rilievo del ruolo genitoriale, dall'altro, che sia minore il lasso di tempo in cui il figlio dovrà sopportare la sofferenza dovuta alla perdita del genitore.

Invece, la funzione determinante il valore punto **relativo all'età del genitore** si assume costante fino al quarantesimo anno di età presumendosi la medesima sofferenza subita dal figlio danneggiato; a tale fase si attribuisce punteggio massimo, a fronte dell'elevata aspettativa del figlio di poter godere ancora a lungo della relazione affettiva che è invece venuta meno.

Conseguentemente, la funzione si assume progressivamente decrescente a partire dal quarantunesimo anno di età del genitore: il punteggio attribuito, infatti, diminuirà gradualmente per il probabile ridursi sia del periodo di sopravvivenza del genitore, sia dell'aspettativa del figlio di poter godere a lungo della relazione affettiva con il genitore.

TABELLA 2.1.2			
Danno subito dal genitore per perdita-lesione del rapporto parentale con il figlio			
Punteggio età genitore vittima secondaria		Punteggio età figlio vittima primaria	
0-25	8	0-3	7
26-35	9	4-5	8
36-55	10	6-10	9
56-65	9	11-30	10
66-70	8	31-45	9
71-75	6	46-50	8
76-80	5	51-55	7
81-85	3	56-60	6
86-90	2	61-65	5
91-100	1	66-70	4
>100	0	71-80	2
		81-100	1
		>100	0

La presente tabella prende in considerazione il danno subito dal genitore per la perdita del rapporto parentale con il figlio.

In tal caso si assume che il valore punto **relativo all'età del genitore** segua una funzione inizialmente parabolica, con vertice tra i 36 e 55 anni di età del genitore, in considerazione sia di una probabile minor capacità di reagire al lutto, sia di una maggiore durata della sofferenza sulla base di un'aspettativa di vita media.

Invece, la funzione per determinare il valore punto **relativo all'età del figlio** si assume inizialmente crescente all'aumentare dell'età dello stesso, per poi decrescere progressivamente a partire dal trentunesimo anno di età: il punteggio attribuito in relazione all'età del figlio seguirà un andamento parabolico con vertice tra gli 11 e i 30 anni di età.

TABELLA 2.2	
Perdita-lesione del rapporto parentale tra coniugi/conviventi di fatto/uniti civilmente	
Punteggio età coniuge vittima primaria e secondaria	
16-25	6
26-40	8
41-65	10
66-70	8
71-75	6
76-80	4
81-85	2
86 -100	1
> 100	0

In caso di danno per la perdita del rapporto parentale tra coniugi/conviventi di fatto/uniti civilmente, si è ritenuto opportuno formulare un'unica tabella con un'attribuzione del punteggio, sia per la "vittima primaria" che per l'età della "vittima secondaria", parimenti crescente in una prima fase (in considerazione della probabile minor durata della relazione interrotta e della presumibile maggior probabilità di reagire al lutto anche in ragione di una più elevata probabilità di intraprendere nuove relazioni affettive di coppia), lineare e costante nella fascia di vertice tra i 41 e i 65 anni (in ragione sia della probabile maggior durata della relazione sia delle presumibili minor probabilità di elaborazione del lutto da parte della vittima superstite), per poi decrescere progressivamente (in relazione al minor lasso di tempo che presumibilmente la vittima superstite,

sulla base di un'aspettativa di vita media delle vittime, avrebbe potuto ancora godere del rapporto con il proprio congiunto).

Trattasi in ogni caso di punteggi indicativi che potranno comunque subire delle variazioni ad opera del giudice di merito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto qualora le stesse attestino una particolarità/eccezionalità del caso.

TABELLA 2.3			
Perdita-lesione del rapporto parentale tra nipoti e nonni			
Punteggio età nipote		Punteggio età nonno/a	
0-5	7	0-65	10
6-10	9	66-75	9
11-20	10	76-85	8
21-30	9	86-90	6
31-40	7	91-95	4
41-50	5	96-100	2
51-60	3	> 100	0
61-70	1		
> 70	0		

In caso di danno subito dal nipote per la perdita del rapporto parentale con il/la nonno/a e viceversa, si assume che il punteggio attribuito **in relazione all'età del nipote** segua in una prima fase un andamento parabolico, raggiungendo il vertice tra gli 11 e i 20 anni di età, diminuendo poi in misura progressiva, in considerazione sia del fattore tempo sia della rilevanza del ruolo del nonno/a durante la fase evolutiva e di formazione del discendente.

Invece, il punteggio attribuito **in relazione all'età del/la nonno/a** si assume essere massimo fino ai 65 anni e successivamente acquisire un andamento linearmente decrescente: in particolare, il decremento si assume di un punto fino all'ottantacinquesimo anno di età e di due punti ogni cinque anni a partire dall'anno successivo, coordinandosi il fattore tempo (minor durata della sofferenza) con il dato fattuale relativo sia all'età media in cui si diventa nonni in Italia sia all'età media dei nonni in Italia (rispettivamente pari a 54,4 anni e circa 70 anni secondo le ricerche Istat). La logica conseguenza è che la distribuzione del punteggio da attribuirsi al fattore età per gli avi deve

avvenire soltanto per l'arco temporale in cui gli stessi presumibilmente assumono la qualità di nonni.

TABELLA 2.4			
Perdita-lesione del rapporto parentale tra nipoti e zii			
Punteggio età nipote		Punteggio età zio/a	
0-10	8	0-10	6
11-15	9	11-20	8
16-25	10	21-40	10
26-30	9	41-50	9
31-40	8	51-60	8
41-50	7	61-65	7
51-55	6	66-70	6
56-60	5	71-75	5
61-65	4	76-80	4
66-70	3	81-85	3
71-80	2	86-90	2
81-90	1	91-95	1
> 90	0	> 95	0

In caso di danno subito dal nipote per la perdita del rapporto parentale con lo/la zio/a e viceversa, il punteggio attribuito si assume inizialmente crescente all'aumentare dell'età (in relazione al presumibile maggior impatto della perdita-lesione del rapporto dovuto alla maggior durata del rapporto tra le vittime), con apice tra i 16 e i 25 anni per il nipote e i 21 e i 40 anni per gli zii, presupponendo tra le vittime un divario di età medio intorno ai 15 anni e decrescente a partire dal ventiseiesimo anno di età per il nipote e dal quarantunesimo anno di età per lo/la zio/a (in ragione delle presumibili maggiori probabilità per il nipote di reagire al lutto e del minor periodo di sofferenza sulla base di un'aspettativa di vita media per zii/zie).

TABELLA 2.5			
Perdita-lesione del rapporto parentale tra fratelli/sorelle			
Punteggio età fratello vittima secondaria		Punteggio età fratello vittima primaria	
0-5	8	0-5	8
6-10	9	6-10	9
11-30	10	11-30	10
31-40	9	31-40	9
41-50	8	41-50	8
51-60	6	51-60	6
61-65	5	61-65	5
66-75	4	66-75	4
76-80	3	76-80	3
81-85	2	81-85	2
86-90	1	86-90	1
> 90	0	> 90	0

Le tabelle relative al “fattore età” applicabili in caso di perdita del rapporto parentale tra fratelli/sorelle sono tra loro speculari: il punteggio attribuito in relazione all’età della “vittima primaria” e all’età della “vittima secondaria” sarà parimenti crescente in una prima fase (in considerazione della probabile minor durata della relazione e della presumibile minor comprensione dell’irreversibilità dell’evento nell’età infantile), lineare e costante nella fase intermedia raggiungendo l’apice tra gli 11 e i 30 anni (in ragione sia della probabile maggior durata della relazione sia delle presumibili maggior probabilità di sconvolgimento che l’interruzione del rapporto determina in tale fase) e solo in età adulta, individuata a partire dal trentunesimo anno di età, sarà decrescente (in relazione, prevalentemente, alle presumibili maggiori probabilità di reagire al lutto, anche in considerazione dell’elevata probabilità della formazione di autonomi nuclei familiari, e successivamente in ragione del minor periodo di sofferenza in considerazione di un’aspettativa di vita media delle vittime).

TABELLA 3	
Fattore condivisione attività dinamico-relazionali, interessi e passioni	
Livello di condivisione	Punteggio
Assenza di condivisione	0
Sporadica condivisione	1-2
Saltuaria condivisione	3-4
Ricorrente condivisione	5-6
Sistematica condivisione	7-8
Massima condivisione	9-10

La Tabella 3, relativa al **livello di condivisione di attività dinamico-relazionali – tanto lavorative quanto extralavorative – di interessi e di passioni** tra la “vittima primaria” e la “vittima secondaria”, prevede l’attribuzione di un punteggio compreso tra 0 e 10.

È strutturata su sei livelli, che contemplanò uno spettro di ipotesi comprese tra due estremi dati dall’**assenza di condivisione** e dalla situazione di **condivisione massima**, che si realizza allorquando “vittima primaria” e “vittima secondaria” svolgono in comune, in via duratura e quotidiana, una o più attività.

In particolare, relativamente all’aggettivazione impiegata, si intende:

- per “**sporadica**”, la condivisione di una o più attività che si verifica di rado, in forme isolate e discontinue, della quale non può escludersi la ripetizione nel tempo;
- per “**saltuaria**”, la condivisione di una o più attività caratterizzata da frequenti e irregolari interruzioni, della quale non può escludersi la ripetizione nel tempo;
- per “**ricorrente**”, la condivisione frequente di una o più attività suscettibile di interruzioni, ma destinata a ripetersi nel tempo;
- per “**sistematica**”, la condivisione di una o più attività esercitata con costanza e regolarità, destinata a ripetersi nel tempo;
- per “**massima**”, la condivisione di una o più attività in via duratura e quotidiana.

Tuttavia, il mero dato oggettivo offerto dalla cadenza di attività condivise non dovrebbe costituire l’unico riferimento: difatti, non può costituire un assioma che la sporadicità delle attività condivise implichi sempre e comunque punteggi bassi. Infatti, possono incidere sulla scelta del punteggio altri rilievi fra i quali:

- le ragioni alla base dell’occasionalità della condivisione (per esempio, la lontananza: un padre e un figlio, i quali vivano geograficamente distanti, hanno meno occasioni di

trascorrere tempo assieme; tuttavia, tali momenti possono rivestire assoluta importanza in termini di benessere morale/esistenziale);

- la tipologia delle attività e la qualità dei momenti condivisi (la rilevanza per la persona sopravvissuta di un'attività, che svolgeva con il suo congiunto, non dipende generalmente dalla sua eccezionalità od a quanto fosse dispendiosa - ad esempio, un viaggio in grande stile, ovvero un weekend in montagna o delle passeggiate nel parco cittadino -, bensì dal profilo del benessere morale/esistenziale ricavabile: infatti, anche attività semplici o modeste possono significare moltissimo per un individuo, tanto più nel caso di vittime primarie e/o vittime secondarie anziane, indigenti o diversamente abili);
- l'importanza dell'elemento della condivisione nello svolgimento di una determinata attività (per esempio, non è la stessa cosa andare al cinema o fare un viaggio in solitudine oppure con il proprio partner);
- i programmi in essere, al momento dell'evento pregiudizievole, circa prosecuzione e sviluppo, qualitativo e/o quantitativo, delle attività condivise;
- la condivisione di impegni, materiali e morali, verso altri familiari o altre persone;
- il coinvolgimento di altri congiunti sopravvissuti nello svolgimento delle attività comuni;
- il ridimensionamento oppure la cessazione, in seguito all'evento pregiudizievole, delle attività svolte dal congiunto sopravvissuto in comune con la persona deceduta.

Proprio per la pluralità di fattori da considerare, taluni anche soggettivi, si è ritenuto di assegnare a ciascuna fascia un *range* valutativo.

TABELLA 4	
Fattore intensità del rapporto affettivo	
Livello di intensità	Punteggio
Inimicizia, contrasti insanabili, disinteresse totale, contenziosi	0
Minima intensità	1-2
Modesta intensità	3-4
Media intensità	5-6
Elevata intensità	7-8
Massima intensità	9-10

La Tabella 4 prende in considerazione l'**intensità del rapporto affettivo** intercorrente tra la vittima ed il congiunto superstite, prevedendo un *range* da 0 a 10 a seconda del livello di intensità,

dunque spaziando da una situazione di totale assenza di relazione sentimentale sino alla massima potenza della medesima.

La prova concreta di un affetto risulta praticamente impossibile (tanto più della sua intensità), se non in via presuntiva traendola dagli altri parametri già innanzi affrontati. Teoricamente, dunque, non sarebbe neppure necessario procedere ad una valutazione distinta circa l'intensità del rapporto affettivo, per l'appunto in realtà ipotizzabile, per presunzioni, dalla media dei precedenti tre fattori. Senonché quasi mai le considerazioni rette in via esclusiva su criteri oggettivi permettono di addivenire ad un corretto inquadramento dei rapporti affettivi, i quali possono trascendere del tutto le distanze, la condivisione o meno di attività, le età, le situazioni economiche, le criticità dei rapporti (per es. una separazione consensuale).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla Tabella 4, il giudice potrà tener conto del livello di intensità del rapporto affettivo, sia in termini di sofferenza patita che di stravolgimento della vita della "vittima secondaria", mediante la valutazione di circostanze allegare o provate (anche con presunzioni) relative all'intensità del rapporto affettivo.

B.2. SECONDA FASE: LA DETERMINAZIONE DEL VALORE MONETARIO DI BASE (TABELLE "A" E "B")

Assegnati i punteggi in applicazione delle Tabelle da 1 a 4, si procederà ad operare la **media** tra i punteggi conseguiti per ciascuna "variabile portante" e poi ad assegnare alla media ottenuta un **valore monetario di base**, applicando, a seconda del rapporto parentale oggetto di valutazione, le tabelle che seguono (Tabella A e Tabella B).

Per quanto concerne il calcolo della media in questione va precisato quanto segue.

Mentre la predetta Tabella 2 ha per oggetto dati meramente anagrafici, ai quali corrispondono punteggi assegnati su mere presunzioni, le Tabelle 1, 3 e 4 presuppongono la disamina, doverosa anche in sede stragiudiziale (senza preclusioni/pregiudizi di sorta purtroppo ricorrenti dal lato passivo-assicurativo), di circostanze e mezzi di prova peculiari inerenti alla concreta relazione intercorsa tra "vittima primaria" e congiunto superstite.

Di conseguenza, nella determinazione del punteggio medio, rilevante per determinare all'interno delle Tabelle A e B il valore da applicarsi, è data la possibilità di assumere esclusivamente i punti relativi ai "valori portanti" di cui alla Tabella 1, Tabella 3 e Tabella 4: per questa via si evita così di operare una incorretta e sviante media aritmetica tra punti tratti dalle variabili *anagrafiche-oggettive* e punteggi assegnati per le altre variabili *peculiari*; questa via si impone indubbiamente, allorquando risultino provate sia una eccezionale rilevanza del legame affettivo sia una forte

condivisione di attività dinamico-relazionali, indipendentemente dai dati anagrafici oggettivi dell'età e della prossimità geografica.

E ciò in quanto le presunzioni discendenti da queste ultime variabili, ancorché eventualmente temperate in sede di assegnazione dei singoli punteggi, ben possono essere superate dalla prova in concreto di un legame affettivo e di una condivisione di attività dinamico-relazionali eccezionali. Ottenuta così la **media** tra i punti assegnati per ciascun “fattore portante”, si tratta poi di tramutare il risultato ottenuto in un valore monetario di riferimento, distinto a seconda che si tratti di congiunti più o meno stretti, assegnando ad ogni punteggio medio ottenibile – e non arrotondato – un preciso valore monetario corrispondente, come da Tabelle A e B che seguono.

TABELLA A
genitore, figlio, coniuge (o parte dell'unione civile o
convivente di fatto sopravvissuto)

Valore Monetario di Partenza (VMP)	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
194.670 €	196.617 €	198.563 €	200.510 €	202.457 €	204.404 €	206.350 €	208.297 €	210.244 €	212.190 €
1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9
214.137 €	216.084 €	218.030 €	219.977 €	221.924 €	223.871 €	225.817 €	227.764 €	229.711 €	231.657 €
2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9
233.604 €	235.551 €	237.497 €	239.444 €	241.391 €	243.338 €	245.284 €	247.231 €	249.178 €	251.124 €
3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
253.071 €	255.018 €	256.964 €	258.911 €	260.858 €	262.805 €	264.751 €	266.698 €	268.645 €	270.591 €
4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9
272.538 €	274.485 €	276.431 €	278.378 €	280.325 €	282.272 €	284.218 €	286.165 €	288.112 €	290.058 €
5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9
292.005 €	293.952 €	295.898 €	297.845 €	299.792 €	301.739 €	303.685 €	305.632 €	307.579 €	309.525 €
6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9
311.472 €	313.419 €	315.365 €	317.312 €	319.259 €	321.206 €	323.152 €	325.099 €	327.046 €	328.992 €
7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9
330.939 €	332.886 €	334.832 €	336.779 €	338.726 €	340.673 €	342.619 €	344.566 €	346.513 €	348.459 €
8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9
350.406 €	352.353 €	354.299 €	356.246 €	358.193 €	360.140 €	362.086 €	364.033 €	365.980 €	367.926 €
9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9
369.873 €	371.820 €	373.766 €	375.713 €	377.660 €	379.607 €	381.553 €	383.500 €	385.447 €	387.393 €
10,0	389.340 €								

TABELLA B
altri congiunti
(fratelli/sorelle, nonni/nonne, nipoti, zii/zie, ecc.)

Valore Monetario di Partenza (VMP)	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
38.930 €	40.877 €	42.823 €	44.770 €	46.717 €	48.663 €	50.610 €	52.557 €	54.504 €	56.450 €
1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9
58.397 €	60.344 €	62.290 €	64.237 €	66.184 €	68.130 €	70.077 €	72.024 €	73.971 €	75.917 €
2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9
77.864 €	79.811 €	81.757 €	83.704 €	85.651 €	87.597 €	89.544 €	91.491 €	93.438 €	95.384 €
3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
97.331 €	99.278 €	101.224 €	103.171 €	105.118 €	107.064 €	109.011 €	110.958 €	112.905 €	114.851 €
4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9
116.798 €	118.745 €	120.691 €	122.638 €	124.585 €	126.531 €	128.478 €	130.425 €	132.372 €	134.318 €
5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9
136.265 €	138.212 €	140.158 €	142.105 €	144.052 €	145.998 €	147.945 €	149.892 €	151.839 €	153.785 €
6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9
155.732 €	157.679 €	159.625 €	161.572 €	163.519 €	165.465 €	167.412 €	169.359 €	171.306 €	173.252 €
7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9
175.199 €	177.146 €	179.092 €	181.039 €	182.986 €	184.932 €	186.879 €	188.826 €	190.772 €	192.719 €
8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9
194.666 €	196.613 €	198.559 €	200.506 €	202.453 €	204.399 €	206.346 €	208.293 €	210.239 €	212.186 €
9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9
214.133 €	216.080 €	218.026 €	219.973 €	221.920 €	223.866 €	225.813 €	227.760 €	229.706 €	231.653 €
10,0									
233.600 €									

**Nota esplicativa sui parametri monetari:
la “Tabella milanese” 2021 divisa in fasce ed attualizzata**

Le Tabelle A e B sono state predisposte tramite il sistema “a fasce”, ossia con indicazione di uno specifico valore monetario per ciascuna media di punti ottenibile, partendo da un valore monetario minimo laddove la media dei fattori portanti corrisponda a 0 (pari al valore monetario di partenza), ed addivenendo al massimo valore monetario per la media di fattori più elevata, pari a 10, con un “salto” del medesimo importo monetario tra una fascia e l’altra. Il tutto, occorre precisarlo, ferma la non tassatività dei valori minimi e massimi indicati, derogabili a fronte di circostanze eccezionali che esulano dalla casistica ordinaria, così come allegate e provate.

Tale approccio “a fasce”, da un lato consente di rimanere aderenti ai parametri monetari di cui alla tabella milanese 2021 (l’ultima versione pubblicata dall’Osservatorio milanese), in quanto – almeno, come si dirà *infra*, per i congiunti più stretti – sono stati mantenuti i valori monetari minimo e massimo ivi indicati (seppur attualizzati), ma dall’altro tende a valorizzare maggiormente la media di punti come ottenuta alla luce di un’attenta disamina dei fattori portanti e dei relativi approfondimenti istruttori.

Tuttavia, la scelta di non discostarsi dai valori minimi e massimi della tabella milanese 2021 – aggiornati al 31 agosto 2023 – ha riguardato soltanto i soggetti maggiormente colpiti dalla perdita di un congiunto, ovvero il genitore, il figlio, ed il coniuge o componente di unione civile o convivente di fatto, imponendosi invece un generale aggiornamento dei valori monetari previsti a favore dei congiunti meno prossimi (dunque fratelli, nonni, zii e nipoti), storicamente penalizzati nell’ambito del sistema tabellare milanese.

Ciò premesso, la più rilevante – ed a tutti gli effetti ingiustificata – differenziazione tra i congiunti più prossimi e quelli meno prossimi, risale al biennio 2008-2009, allorquando soltanto in relazione ai primi l’Osservatorio milanese ha compiuto un consistente incremento dei valori minimo e massimo risarcibili, ciò a seguito delle note SS.UU. della Suprema Corte del novembre 2008 (“*San Martino 2008*”), interpretate nel senso di imporre l’incremento degli importi tradizionalmente ascritti al danno morale da lutto, così da tenere conto anche del danno esistenziale da perdita del rapporto parentale, ciò in considerazione dell’unitarietà del danno non patrimoniale.

Nello specifico i valori monetari per genitori/figli/coniugi/conviventi di fatto venivano con le tabelle del 2009 incrementati del 41,01% rispetto alla precedente versione del 2008 (passando dunque per quanto riguarda il minimo da Euro 106.376,00 ad Euro 150.000,00, e per il massimo da Euro 212.752,00 ad Euro 300.000,00); al contrario per i fratelli (a cui venivano per la prima volta affiancati, con i medesimi valori, nonni e nipoti) l’incremento era pari al ben inferiore valore percentuale del 2,05% (con passaggio per il valore minimo da Euro 21.275,00 a soli Euro 21.711,00, e per il massimo da Euro 127.651 a soli Euro 130.266,00)¹. Tale decisione assunta dall’Osservatorio nel 2009 potrebbe anche spiegare la divergenza creatasi con i più elevati parametri contenuti nella tabella romana correntemente in uso.

Non trovando la suddetta differenziazione alcuna giustificazione, si è ritenuto con la presente proposta, lasciando invariati i valori monetari di partenza (ovverossia quelli contenuti nella tabella milanese 2008), di attuare anche in relazione alle categorie di congiunti meno prossimi i medesimi incrementi percentuali che negli anni hanno interessato i congiunti più stretti, ciò a partire dal più significativo degli aumenti, quello del 2009, pari al 41,01%.

I singoli passaggi di tale operazione, ed i valori monetari ottenuti, sono rappresentati nell’Allegato n. 2, «*Incrementi percentuali rivisti e attualizzati*», ai sensi del quale, per esempio, laddove non fosse stata operata l’indebita differenziazione del biennio 2008-2009, la tabella milanese 2021 avrebbe indicato per i congiunti di “secondo grado” quale valore monetario minimo Euro 33.650,00 ed Euro 201.900,00 come massimo.

Da ultimo, risalendo al 2021 l’ultima edizione della tabella milanese, si è proceduto ad un ulteriore aggiornamento dei valori monetari in questione, ciò in conformità al criterio precedentemente adottato dall’Osservatorio e riportato nelle varie relazioni illustrative che si sono susseguite, ossia quello degli indici I.S.T.A.T. costo vita, nel caso in questione assunto quale periodo di riferimento 1° gennaio 2021 – 31 agosto 2023², pari al 15,7%.

Tale ultimo aggiornamento – inserito nel richiamato allegato 2 – consente dunque di ottenere i valori minimi e massimi finali poi riportati nelle tabelle A e B dell’odierna proposta (Tabella B che per la prima volta, parificandoli, include tra gli «altri congiunti» anche zii e nipoti), arrotondati per difetto o per eccesso alla decina di Euro così come sempre fatto dall’Osservatorio, e dunque per i congiunti più prossimi Euro 194.670,00 come minimo ed Euro 389.340,00 come massimo, e per quelli meno prossimi Euro 38.930,00 come minimo ed Euro 233.600,00 come massimo.

Assunti questi ultimi valori monetari così come inseriti nelle tabelle A e B della presente proposta, il “salto” tra un’unità e l’altra della scala ottenuta (da 0 a 10) è pari ad Euro 19.467,00 per entrambe le tabelle; mentre il “salto” per ogni decimale è pari ad Euro 1.946,70.

¹ La progressione dei successivi aggiornamenti dei valori monetari in questione, muovendosi sulla base della descritta differenziazione del 2009, è riportata nell’Allegato n. 1, dal titolo «*Incrementi percentuali storici*».

² L’indice è aggiornato al dato più recente a disposizione. Le future revisioni della presente Tabella prenderanno a riferimento il periodo intercorrente tra il precedente aggiornamento e l’indice più recente pubblicato dall’I.S.T.A.T.

B.3. TERZA FASE: PERSONALIZZAZIONI A PARAMETRI PERCENTUALI (TABELLE 5 E 6)

Una volta determinato il “valore monetario di riferimento”, dinanzi a circostanze del tutto eccezionali esso potrà essere ulteriormente personalizzato innanzitutto sulla base delle seguenti tabelle (Tabella 5 e Tabella 6).

TABELLA 5	
Fattore perdita di più di un congiunto nello stesso sinistro	
Situazione	Percentuali di incremento
Perdita di altri congiunti non conviventi (senza soppressione del nucleo familiare)	fino a 15%
Perdita di più conviventi (senza soppressione del nucleo familiare)	fino a 30%
Soppressione dell'intero nucleo familiare convivente e/o perdita dell'unico congiunto convivente e/o perdita di entrambi i genitori e/o soppressione dell'intera prole	fino a 50%

La perdita di più congiunti a causa del medesimo evento dannoso amplifica di norma il dolore e l'impatto esistenziale di ciascuna morte, sicché non sarebbe accurato limitarsi ad una mera sommatoria dei risarcimenti accordati per ciascun deceduto. Viceversa, una volta determinato il *quantum* della liquidazione del danno non patrimoniale patito dal congiunto in applicazione dei parametri tabellari, il Giudice potrà provvedere ad un aumento percentuale dell'importo individuato secondo le misure dettagliate nella Tabella 5, oppure alternativamente, anche in considerazione dell'unitarietà del danno non patrimoniale e del fenomeno luttuoso in questione, applicare le predetti indicazioni percentuali sull'importo individuato complessivamente a titolo di danno non patrimoniale per la perdita dei diversi rapporti soppressi dal sinistro, anziché applicare la maggiorazione percentuale su ogni importo accordato per singolo danno parentale.

Non si è ritenuto di attribuire rilievo alla presenza/assenza di altri congiunti al di fuori dello stretto nucleo familiare, risultando questo profilo costituire una variabile significativamente cangiante a

seconda delle situazioni e, quindi, inevitabilmente soggetta a valutazioni puramente equitative (cfr. *infra* § B.4).

TABELLA 6	
Fattore disabilità preesistente del superstite e sua dipendenza dalla vittima primaria	
Livello di dipendenza	Percentuali di incremento
Dipendenza per $\frac{1}{4}$ delle attività quotidiane	fino a 10%
Dipendenza per $\frac{1}{2}$ delle attività quotidiane	fino a 25%
Dipendenza per $\frac{3}{4}$ delle attività quotidiane	fino a 40%
Dipendenza totale	= o > 50%

Rispetto alle tabelle milanese e romana si è ritenuto opportuno espandere il sistema a parametri prefissati perorato dalla Cassazione anche al fattore disabilità preesistente in capo al familiare superstite, tale da comportare generalmente una situazione di maggiore gravità per il sopravvissuto, principalmente laddove questi si trovasse in una situazione di dipendenza assistenziale/morale/economica dalla vittima primaria.

La Tabella 6 prevede, sempre in via del tutto indicativa, degli incrementi progressivi della somma base calcolata in base alle fasi 1 e 2.

Ai fini della sua applicazione andrà considerato, evidentemente anche tramite l'apporto di consulenti, il livello di dipendenza del congiunto sopravvissuto dalla persona deceduta in relazione a tutte le sue attività quotidiane, avendosi anche riguardo per l'evoluzione futura della patologia e della dipendenza, nonché per l'apporto che la vittima primaria avrebbe fornito non fosse occorso il sinistro.

L'attribuzione della percentuale non dipende, tuttavia, automaticamente dal solo fattore del livello di dipendenza: difatti, in senso incrementale o decrementale delle percentuali recate dalla tabella, possono rilevare pure fattori quali il livello di percezione del congiunto sopravvissuto del venire meno dell'apporto assistenziale fornito dal deceduto e l'intervento concreto e qualitativamente assimilabile, innanzitutto sul piano affettivo, di altri soggetti nell'assistenza quotidiana.

B.4. QUARTA FASE: RILIEVI EXTRA-TABELLARI

B.4.1. Ulteriori personalizzazioni in relazione a variabili non tabellabili

Le variabili incidenti, in incremento od in diminuzione anche oltre i valori indicati orientativamente come di base o massimi, sulla determinazione del valore monetario finale non sono esaurite dai fattori innanzi tabellati.

Tra le circostanze extra-tabellari possono menzionarsi, a mero titolo esemplificativo, le seguenti:

- dipendenza economica dalla “vittima primaria”;
- impatto sulle attività dinamico-relazionali del congiunto sopravvissuto diverse da quelle condivise con la “vittima primaria”;
- patologie preesistenti della “vittima primaria”;
- presenza del congiunto sopravvissuto al momento del sinistro/decesso e modalità di questo;
- impossibilità alla sepoltura;
- assenza/presenza di rapporti affettivi di particolare intensità con altri congiunti.

B.4.2. Incidenza della gravità della condotta sulla sofferenza morale

Laddove ricorrano i presupposti per ravvisare all'origine del decesso la sussistenza, ai fini civilistici, di un reato doloso ovvero di una o più condotte comunque dolose o, ancora, di altri elementi eccezionali sul piano della gravità/riprovevolezza/offensività morale delle condotte colpose, il giudice, adeguatamente motivando, può incrementare l'entità dell'importo complessivo discendente dai precedenti punteggi di cui sopra. Infatti, senza che ciò implichi adesione al modello, noto in *common law*, del c.d. “danno punitivo”, in queste ipotesi è dato assumere nel congiunto superstita una maggiore e più duratura intensità delle sofferenze morali (c.d. “danno morale aggravato dalla condotta”).

B.4.3. Valutazione distinta tra danno da “lesione” del rapporto parentale e danno da “perdita” di tale rapporto

Infine, il danno non patrimoniale subito dal congiunto sopravvissuto nel periodo di malattia antecedente il decesso della “vittima primaria” non concerne l'evento uccisione e le conseguenze, interiori e dinamico-relazionali, di quest'ultimo, bensì la pregressa violazione del rapporto parentale.

In particolare, tale danno consiste essenzialmente nello sconvolgimento dell'esistenza del parente sopravvissuto occorso durante l'arco temporale tra l'insorgenza della malattia (o, comunque, dello stato di invalidità) della “vittima primaria” da un lato, e, dall'altro, la morte di questa, sconvolgimento rivelato da significativi cambiamenti dello stile di vita, e dalle sofferenze comportate dalla penosità del trapasso.

La liquidazione di questo danno, pertanto, non è ricompresa tra i fattori innanzi oggetto di tabellazione e necessita di una valutazione ulteriore e distinta, a prescindere che ciò conduca infine ad un incremento del valore monetario discendente dall'applicazione di tutti i criteri sin qui esposti nella prospettiva di una valutazione unitaria, oppure ad un risarcimento autonomo e separato rispetto a quello individuato per il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto. Quest'ultima soluzione (valutazione distinta), proprio per la differenza ontologica-cronologica corrente tra i pregiudizi considerati nelle due fattispecie in questione, appare la più corretta per il giudizio sulla loro costituzionalità.

C. ESEMPI DI CALCOLO RISARCITORIO E COMPARAZIONI

Esempi a confronto fra Tabella Torinese, Tabella Milanese (giugno 2022) e Tabella Romana (2019)

Sulla scorta del modello milanese anche la proposta torinese intende formulare gli esempi sulla base delle ipotesi minime, medie e massime, escludendo tuttavia le ipotesi non verosimilmente verificabili nella realtà fenomenica (non sono stati assegnati punteggi inferiori al 5, *i.e.* “saltuaria condivisione” di attività dinamico relazionali e “modesta intensità” del rapporto affettivo tra la madre di 45 anni ed il figlio di 15 anni, tra la madre di 39 anni ed il figlio di 10 anni, tra il figlio di 6 anni e la madre di 40 anni e tra fratelli rispettivamente di 5 ed 11 anni, vedi *infra* esempi A1), A2), A6) e B2).

Con la conseguenza che il valore minimo riportato negli esempi non sempre coinciderà con il minimo tabellare, ma con il punto minimo ottenibile in applicazione concreta delle presenti Tabelle.

Gli esempi che seguono sono i medesimi dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, edizione 2022, per offrire un confronto con le Tabelle esistenti, con l'aggiunta dell'esempio n. 7) per l'ulteriore ipotesi applicativa del danno subito dal figlio per la perdita del genitore in età più avanzata. Al fine di rendere omogenei i valori risultanti dall'applicazione delle singole tabelle, e

pertanto reale la loro comparazione, nelle tabelle “Confronto” riportate in ogni singolo esempio, accanto alla colonna “PROPOSTA TORINESE” ed a quella “MILANO”, sono stati indicati gli importi derivanti dall’applicazione della tabella milanese e di quella romana, opportunamente attualizzati secondo i medesimi indici ISTAT utilizzati nella predisposizione della presente proposta (cfr. “nota esplicativa sui parametri monetari” riportata a pag. 21).

A) PERDITA FIGLIO/GENITORE/CONIUGE/ASSIMILATI

Esempio 1)

- Madre 45 anni per la morte del figlio di 15 anni
- Conviventi
- 2 superstiti del nucleo familiare primario del *de cuius*

Tabella	Ipotesi minima	Ipotesi media	Ipotesi massima
1 – prossimità	9	10	10
2.1.2. – età Madre	10	10	10
2.1.2. – età Figlio	10	10	10
3 – condivisione	5	7	10
4 – intensità rapporto affettivo	5	7	10
TOTALE	39	44	50

Calcolo PROPOSTA TORINESE

	Somma	Valore medio	Valore monetario
Min	39	$39/5 = 7,8$	€ 346.513
Med	44	$44/5 = 8,8$	€ 365.980
Max	50	$50/5 = 10$	€ 389.340

Confronto

	PROPOSTA TORINESE	MILANO	MILANO RIV. (+15,7%)	ROMA (valore punto aggiornato)

				al 31 agosto 2023: € 11.424,81)
Min	€ 346.513	€ 249.010,00	€ 288.104,57	€ 365.593,92 (32 punti)
Med	€ 365.980	€ 299.485,00	€ 346.504,15	
Max	€ 389.340	€ 349.960,00 – CAP € 336.500,00	€ 404.903,72 – CAP € 389.330,50	

Esempio 2)

- Madre vedova 39 anni per la morte del figlio di 10 anni
- Convivente
- Nessun superstite

Tabella	Ipotesi minima	Ipotesi media	Ipotesi massima
1 – prossimità	9	10	10
2.1.2. – età Madre	10	10	10
2.1.2. – età Figlio	9	9	9
3 – condivisione	5	7	10
4 – intensità rapporto affettivo	5	7	10
TOTALE	38	43	49

Calcolo PROPOSTA TORINESE

	Somma	Valore medio	Valore monetario
Min	38	$38/5 = 7,6$	€ 342.619
Med	43	$43/5 = 8,6$	€ 362.086

Max	49	$49/5 = 9,8$	€ 385.447
-----	----	--------------	-----------

Confronto

	PROPOSTA TORINESE con personalizzazione tabella 5 (fino a + 50%)	MILANO	MILANO RIV. (+15,7%)	ROMA (valore punto aggiornato al 31 agosto 2023: € 11.424,81)
Min	fino a € 513.928,50	€ 275.930,00	€ 319.251,01	€ 411.293,16 (36 punti)
Med	fino a € 543.129,00	€ 326.405,00	€ 377.650,59	
Max	fino a € 578.170,50	€ 376.880,00 - CAP € 336.500,00	€ 436.050,16 - CAP € 389.330,50	

Esempio 3)

- Madre 68 anni per la morte del figlio di 45 anni
- Non convivente
- 2 superstiti del nucleo familiare primario del *de cuius*

Tabella	Ipotesi minima	Ipotesi media	Ipotesi massima
1 – prossimità	0	5	10
2.1.2. – età Madre	8	8	8
2.1.2. – età Figlio	9	9	9
3 – condivisione	0	5	10
4 – intensità rapporto affettivo	0	5	10
TOTALE	17	32	47

Calcolo PROPOSTA TORINESE

	Somma	Valore medio	Valore monetario
Min	17	$17/5 = 3,4$	€ 260.858
Med	32	$32/5 = 6,4$	€ 319.259
Max	47	$47/5 = 9,4$	€ 377.660

Confronto

	PROPOSTA TORINESE	MILANO	MILANO RIV. (+15,7%)	ROMA (valore punto aggiornato al 31 agosto 2023: € 11.424,81)
Min	€ 260.858	€ 161.520,00	€ 186.878,64	€ 285.620,25 (25 punti)
Med	€ 319.259	€ 211.995,00	€ 245.278,22	
Max	€ 377.660	€ 262.470,00	€ 303.677,79	

Esempio 4)

- Marito 85 anni non separato per la morte della moglie 80 anni
- Convivente
- 1 figlio superstite del nucleo familiare primario del *de cuius*

Tabella	Ipotesi minima	Ipotesi media	Ipotesi massima
1 – prossimità	9	10	10
2.2. – età Marito	2	2	2
2.2. – età Moglie	4	4	4
3 – condivisione	0	5	10
4 – intensità rapporto affettivo	0	5	10
TOTALE	15	26	36

Calcolo PROPOSTA TORINESE

	Somma	Valore medio	Valore monetario
--	-------	--------------	------------------

Min	15	$15/5 = 3$	€ 253.071
Med	26	$26/5 = 5,2$	€ 295.898
Max	36	$36/5 = 7,2$	€ 334.832

Confronto

	PROPOSTA TORINESE	MILANO	MILANO RIV. (+15,7%)	ROMA (valore punto aggiornato al 31 agosto 2023: € 11.424,81)
Min	€ 253.071	€ 168.250,00	€ 194.665,25	€ 308.469,87 (27 punti)
Med	€ 295.898	€ 218.725,00	€ 253.064,83	
Max	€ 334.832	€ 269.200,00	€ 311.464,40	

Esempio 5)

- Marito 49 anni non separato per la morte della moglie 48 anni
- Convivente
- 1 figlio superstite del nucleo familiare primario del *de cuius*

Tabella	Ipotesi minima	Ipotesi media	Ipotesi massima
1 – prossimità	9	10	10
2.2. – età Marito	10	10	10
2.2. – età Moglie	10	10	10
3 – condivisione	0	5	10
4 – intensità rapporto affettivo	0	5	10
TOTALE	29	40	50

Calcolo PROPOSTA TORINESE

	Somma	Valore medio	Valore monetario
Min	29	$29/5 = 5,8$	€ 307.579
Med	40	$40/5 = 8$	€ 350.406
Max	50	$50/5 = 10$	€ 389.340

Confronto

	PROPOSTA TORINESE	MILANO	MILANO RIV. (+15,7%)	ROMA (valore punto aggiornato al 31 agosto 2023: € 11.424,81)
Min	€ 307.579	€ 235.550,00	€ 272.531,35	€ 342.744,30 (30 punti)
Med	€ 350.406	€ 285.025,00	€ 329.773,93	
Max	€ 389.340	€ 336.500,00	€ 389.330,50	

Esempio 6)

- Figlio 6 anni per la morte della madre 40 anni
- Convivente
- 2 superstiti del nucleo familiare primario del *de cuius*

Tabella	Ipotesi minima	Ipotesi media	Ipotesi massima
1 – prossimità	9	10	10
2.1.1. – età Figlio	9	9	9
2.1.1. – età Madre	10	10	10
3 – condivisione	5	7	10
4 – intensità rapporto affettivo	5	7	10
TOTALE	38	43	49

Calcolo PROPOSTA TORINESE

	Somma	Valore medio	Valore monetario
Min	38	$38/5 = 7,6$	€ 342.619
Med	43	$43/5 = 8,6$	€ 362.086
Max	49	$49/5 = 9,8$	€ 385.447

Confronto

	PROPOSTA TORINESE	MILANO	MILANO RIV. (+15,7%)	ROMA (valore punto aggiornato al 31 agosto 2023: € 11.424,81)
Min	€ 342.619	€ 262.470,00	€ 303.677,79	€ 354.169,11 (31 punti)
Med	€ 362.086	€ 312.945,00	€ 362.077,37	
Max	€ 385.447	€ 363.420,00 - CAP € 336.500,00	€ 420.476,94 - CAP € 389.330,50	

Esempio 7)

- Figlio di 45 anni per la morte della madre 70 anni
- Non convivente
- 2 superstiti del nucleo familiare primario del *de cuius*

Tabella	Ipotesi minima	Ipotesi media	Ipotesi massima
1 – prossimità	0	5	10
2.1.1. – età Figlio	6	6	6
2.1.1. – età Madre	4	4	4
3 – condivisione	0	5	10

4 – intensità rapporto affettivo	0	5	10
TOTALE	10	25	40

Calcolo PROPOSTA TORINESE

	Somma	Valore medio	Valore monetario
Min	10	$10/5 = 2$	€ 233.604
Med	25	$25/5 = 5$	€ 292.005
Max	40	$40/5 = 8$	€ 350.406

Confronto

	PROPOSTA TORINESE	MILANO 2022	MILANO RIV. (+15,7%)	ROMA (valore punto aggiornato al 31 agosto 2023: € 11.424,81)
Min	€ 233.604	€ 161.520,00	€ 186.878,64	€ 262.770,63 (23 punti)
Med	€ 292.005	€ 211.995,00	€ 245.278,22	
Max	€ 350.406	€ 262.470,00	€ 303.677,79	

B) PERDITA DEL FRATELLO/NIPOTE

Esempio 1)

- Fratello 45 anni per la morte del fratello di 51 anni
- Non conviventi
- 5 superstiti del nucleo familiare (genitori e fratelli)

Tabella	Ipotesi minima	Ipotesi media	Ipotesi massima
1 – prossimità	0	5	10
2.5 – età vittima secondaria	8	8	8
2.5 – età vittima primaria	6	6	6
3 – condivisione	0	5	10
4 – intensità rapporto affettivo	0	5	10
TOTALE	14	29	44

Calcolo PROPOSTA TORINESE

	Somma	Valore medio	Valore monetario
Min	14	$14/5 = 2,8$	€ 93.438
Med	29	$29/5 = 5,8$	€ 151.839
Max	44	$44/5 = 8,8$	€ 210.239

Confronto

	PROPOSTA TORINESE	MILANO	MILANO RIV. (+15,7%)	ROMA (valore punto aggiornato al 31 agosto 2023: € 11.424,81)
Min	€ 93.438	€ 37.991,20	€ 43.955,82	€ 148.522,53 (13 punti)
Med	€ 151.839	€ 59.909,20	€ 69.314,94	
Max	€ 210.239	€ 81.827,20	€ 94.674,07	

Esempio 2)

- Fratello 5 anni per la morte del fratello di 11 anni
- Conviventi
- 2 superstiti del nucleo familiare di origine (genitori e fratelli)

Tabella	Ipotesi minima	Ipotesi media	Ipotesi massima
1 – prossimità	9	10	10
2.5 – età vittima secondaria	8	8	8
2.5 – età vittima primaria	10	10	10
3 – condivisione	5	7	10
4 – intensità rapporto affettivo	5	7	10
TOTALE	37	42	48

Calcolo PROPOSTA TORINESE

	Somma	Valore medio	Valore monetario
Min	37	$37/5 = 7,4$	€ 182.986
Med	42	$42/5 = 8,4$	€ 202.453
Max	48	$48/5 = 9,6$	€ 225.813

Confronto

	PROPOSTA TORINESE	MILANO	MILANO RIV. (+15,7%)	ROMA (valore punto aggiornato al 31 agosto 2023: € 11.424,81)
Min	€ 182.986	€ 105.206,40	€ 121.723,81	€ 239.921,01 (21 punti)
Med	€ 202.453	€ 127.124,40	€ 147.082,93	
Max	€ 225.813	€ 149.042,40 – CAP € 146.120,00	€ 172.442,06 – CAP € 169.060,84	

Esempio 3)

- Nonno 75 anni per la morte del nipote di 15 anni
- Non Conviventi
- 5 superstiti

Tabella	Ipotesi minima	Ipotesi media	Ipotesi massima
1 – prossimità	0	5	10
2.3 – età Nonno	9	9	9
2.3 – età Nipote	10	10	10
3 – condivisione	0	5	10
4 – intensità rapporto affettivo	0	5	10
TOTALE	19	34	49

Calcolo PROPOSTA TORINESE

	Somma	Valore medio	Valore monetario

Min	19	$19/5 = 3,8$	€ 112.905
Med	34	$34/5 = 6,8$	€ 171.306
Max	49	$49/5 = 9,8$	€ 229.706

Confronto

	PROPOSTA TORINESE	MILANO	MILANO RIV. (+15,7%)	ROMA (valore punto aggiornato al 31 agosto 2023: € 11.424,81)
Min	€ 112.905	€ 40.913,60	€ 47.337,04	€ 148.522,53 (13 punti)
Med	€ 171.306	€ 62.831,60	€ 72.696,16	
Max	€ 229.706	€ 84.749,60	€ 98.055,29	

ALLEGATI

1. Documento «*Incrementi percentuali storici*»
2. Documento «*Incrementi percentuali rivisti e attualizzati*»

RICONOSCIMENTI

La presente proposta valutativa, completata il 6 ottobre 2023, è stata elaborata dal Centro Studi San Carlo – Torino e dalla Associazione Italiana sul Danno alla Persona (AIDAP) con la collaborazione dei seguenti professionisti che assistono quotidianamente persone danneggiate: Avv. Renato Ambrosio, Avv. Marco Bona, Avv. Stefano Bertone, Avv. Gaetano Amedeo Catalano, Avv. Angela Prino, Avv. Riccardo Catalano, Avv. Davide Gatto, Avv. Giorgia Lanzafame, Avv. Ludovica Ambrosio, Avv. Carlo Alberto Amici Ceva di Nucetto, Avv. Giulia Oberto, Avv. Chiara Ghibaud, Avv. Elena Di Ieso, Avv. Davide Esposito, Avv. Paul Sombilla, Avv. Alessandra Torrieri, Avv. Pierangelo Bordino, Avv. Andrea Castellano, Dott. Edoardo Traversa, Dott.ssa Federica Treves, Dott.ssa Irene Tuninetti.

ALLEGATI

1. Documento «*Incrementi percentuali storici*»
2. Documento «*Incrementi percentuali rivisti e atualizzati*»

Allegato 1 «Incrementi percentuali storici»

Descrizione	2008	2009	Incremento percentuale 2008-09	2011	Incremento percentuale 2009-11	2013	Incremento percentuale 2011-13	2014	Incremento percentuale 2013-14	2018	Incremento percentuale 2014-18	2021	Incremento percentuale 2018-21	
Danno non patrimoniale a favore di ciascun genitore per morte figlio/a favore del figlio per morte genitore/a favore del coniuge o convivente	min	106.376	150.000	41,009250207%	154.350	2.900%	163.080	5,6559767%	163.990	0,556%	165.960	1,201%	168.250	1,386%
	max	212.752	300.000	41,009250207%	308.700	2,900%	326.150	5,6527373%	327.990	0,564%	331.920	1,496%	336.500	1,380%
Danno non patrimoniale a favore del fratello per morte fratello	min	21.275	21.711	2,04933702%	22.340	2,897%	23.600	5,6401074%	23.740	0,593%	24.020	1,179%	24.350	1,374%
	max	127.651	130.266	2,048554261%	134.040	2,897%	141.620	5,6592033%	142.420	0,565%	144.130	1,201%	146.120	1,381%
Danno non patrimoniale a favore del nonno per morte nipote	min	21.711	21.711	0%	22.340	2,897%	23.600	5,6401074%	23.740	0,593%	24.020	1,179%	24.350	1,374%
	max	130.266	130.266	0%	134.040	2,897%	141.620	5,6592033%	142.420	0,565%	144.130	1,201%	146.120	1,381%

Allegato 2 «Incrementi percentuali rivisti e atualizzati»

Categorie di cui alle tabelle milanesi		Osservatorio Milano 2008	incremento percentuale 2008-09	Osservatorio Milano 2009 rivisto	Incremento percentuale 2009-11	Osservatorio Milano 2011 da arrotondare	Osservatorio Milano 2011 rivisto ed arrotondato
Danno non patrimoniale a favore di ciascun genitore per morte figlio/a favore del figlio per morte genitore/a favore del coniuge o unito civilmente o convivente	min	106.376,00	41,01%	150.000,00	2,8996%	154.349,40	154.350
	max	212.752,00	41,01%	300.000,00	2,8996%	308.698,80	308.700
Danno non patrimoniale a favore del fratello per morte fratello	min	21.275,00	41,01%	29.999,72	2,8996%	30.869,59	30.870
	max	127.651,00	41,01%	179.999,72	2,8996%	185.218,99	185.220
Danno non patrimoniale a favore del nonno per morte nipote	min			29.999,72	2,8996%	30.869,59	30.870
	max			179.999,72	2,8996%	185.218,99	185.220

Categorie di cui alle tabelle milanesi		Incremento percentuale 2011-13	Osservatorio Milano 2013 da arrotondare	Osservatorio Milano 2013 rivisto ed arrotondato	Incremento percentuale 2013-14	Osservatorio Milano 2014 da arrotondare	Osservatorio Milano 2014 rivisto ed arrotondato
Danno non patrimoniale a favore di ciascun genitore per morte figlio/a favore del figlio per morte genitore/a favore del coniuge o unito civilmente o convivente	min	5,6535%	163.075,54	163.080	0,5634%	163.994,31	163.990
	max	5,6535%	326.151,09	236.150	0,5634%	327.988,62	327.990
Danno non patrimoniale a favore del fratello per morte fratello	min	5,6535%	32.614,80	32.610,00	0,5634%	32.798,55	32.800,00
	max	5,6535%	195.690,35	195.690,00	0,5634%	196.792,86	196.790,00
Danno non patrimoniale a favore del nonno per morte nipote	min	5,6535%	32.614,80	32.610,00	0,5634%	32.798,56	32.800,00
	max	5,6535%	195.690,35	195.690,00	0,5634%	196.792,87	196.790,00

Categorie di cui alle tabelle milanesi		Incremento percentuale 2014-18	Osservatorio Milano 2018 da arrotondare	Osservatorio Milano 2018 rivisto ed arrotondato	Incremento percentuale 2018-21	Osservatorio Milano 2021 da arrotondare	Osservatorio Milano 2021 rivisto ed arrotondato
Danno non patrimoniale a favore di ciascun genitore per morte figlio/a favore del figlio per morte genitore/a favore del coniuge o unito civilmente o convivente	min	1,20%	165.962,24	165.960	1,38%	168.252,52	168.250
	max	1,20%	331.924,49	331.920	1,38%	336.505,04	336.500
Danno non patrimoniale a favore del fratello per morte fratello	min	1,20%	33.192,14	33.190	1,38%	33.650,19	33.650
	max	1,20%	199.154,38	199.150	1,38%	201.902,71	201.900
Danno non patrimoniale a favore del nonno per morte nipote	min	1,20%	33.192,14	33.190	1,38%	33.650,19	33.650
	max	1,20%	199.154,38	199.150	1,38%	201.902,71	201.900

Categorie di cui alle tabelle milanesi		Indice rivalutazione ISTAT al 31/08/2023	Valori 2021 attualizzati al 31/08/2023	Valori 2021 attualizzati al 31/08/2023 e arrotondati
Danno non patrimoniale a favore di ciascun genitore per morte figlio/a favore del figlio per morte genitore/a favore del coniuge o unito civilmente o convivente	min	15,70%	194.668,17	194.670
	max	15,70%	389.336,34	389.340
Danno non patrimoniale a favore del fratello per morte fratello	min	15,70%	38.933,27	38.930
	max	15,70%	233.601,44	233.600
Danno non patrimoniale a favore del nonno per morte nipote	min	15,70%	38.933,27	38.930
	max	15,70%	233.601,44	233.600